

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4349

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PACETTI, VIOLANTE, FERRARA, BARBIERI, FORLEO,  
STRUMENDO, PASCOLAT, PRANDINI, ANGELINI  
GIORDANO, PALMIERI, ANGIUS, SANGIORGIO**

*Presentata il 16 novembre 1989*

**Modifiche e integrazioni alla legge 7 marzo 1986, n. 65,  
concernente l'ordinamento della polizia municipale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'approvazione della legge 7 marzo 1986, n. 65, ha definito in modo organico l'ordinamento della polizia municipale, cogliendo pienamente il ruolo innovativo che in tale materia aveva introdotto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Infatti con l'entrata in vigore, quest'ultimo ha prodotto una ripartizione di competenze all'interno di un settore materiale che, fino a quel momento, era invece stato considerato in maniera del tutto unitaria ed omogenea: da un lato è stata infatti collocata la polizia di sicurezza, finalizzata alla tutela dell'ordine pubblico e, in quanto tale, riservata ai soli interventi del potere statale, dall'al-

tro lato vi è invece la polizia amministrativa, il cui scopo è quello di tutelare e garantire la salvaguardia di altri interessi pubblici, afferenti a singoli e ben individuabili settori materiali e, in quanto tale, affidata ai soggetti istituzionalmente titolari della gestione di quelle specifiche materie.

Questo è, in buona sostanza, il criterio distintivo su cui si basa la separazione fra polizia di sicurezza e polizia amministrativa introdotta dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica; va da sé che la classificazione proposta non può in alcun modo essere considerata rigida e definitiva.

Le molteplici difficoltà in cui si sono dibattuti gli enti locali in questi anni

hanno fatto sì che non venisse pienamente colto ed utilizzato il potere che in questa materia è stato loro affidato.

La stessa legge n. 65 del 1986, che detta le norme ordinamentali dei corpi di polizia municipale, stenta ad essere attuata dalle regioni. Sino ad oggi infatti solo sette di esse si sono dotate di proprie leggi così come previsto dall'articolo 6.

D'altronde esistono oggi, connessi con il vivere urbano, problemi di grande complessità, in cui le funzioni di polizia amministrativa possono assumere un ruolo determinante per garantire i diritti del cittadino, per tutelare in maniera adeguata l'ambiente aggredito e minacciato quotidianamente, per concorrere alla creazione di più adeguate condizioni di vivibilità nei centri urbani.

Questo richiede che la specificità dei servizi di vigilanza gestiti dagli enti locali resti però un valore, ancorato ad un'istituzione fondamentale dell'ordinamento democratico, quale è il comune, e che non venga snaturato rispetto a funzioni diverse che spettano in modo peculiare ad altri servizi dello Stato.

È necessario quindi perseguire ogni tentativo che, apportando ulteriore chiarezza anche in termini legislativi, integri le norme vigenti, respingendo qualsiasi distorsione del ruolo fondamentale proprio dei corpi di polizia municipale.

In questi anni infatti la mancata piena attuazione delle funzioni delegate agli enti locali in materia di vigilanza ha fatto sì che tra gli addetti alla polizia municipale si sviluppasse esigenze di riqualificazione di ruolo e di trattamento economico che si sono molto spesso canalizzate nella ricerca di omologazione della polizia municipale con la polizia di Stato.

Proseguire per questa via significherebbe però sia aprire varchi tali da snaturare i contenuti della legge n. 65 del 1986, sia creare particolari e confuse distorsioni tra i compiti propri della polizia di sicurezza e quelli della polizia municipale, la cui diversità è stata più volte autorevolmente ribadita anche dai pronunciamenti della Corte costituzionale.

Pertanto, al fine di più compiutamente addivenire a scelte che consentano di accrescere decisamente l'identità professionale dei corpi di polizia urbana, eliminando possibili spazi di ambiguità, contenute nella legge n. 65 del 1986, si è ritenuto di proporre pur modeste modifiche ed integrazioni, che hanno come punto nodale la ridefinizione della indennità di vigilanza in modo del tutto autonomo, non più ancorata a quella prevista dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 per la polizia di Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

« 1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale. Per l'accesso al ruolo del servizio di polizia municipale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 ».

## ART. 2.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il personale di cui al comma 1, qualora indossi l'uniforme, si considera in servizio. I regolamenti di cui all'articolo 7 disciplinano in dettaglio la materia, nell'ambito delle norme di comportamento da osservare in servizio e fuori servizio ».

## ART. 3.

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

« 5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio

nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio e del territorio di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso ».

#### ART. 4.

1. All'articolo 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. A coloro ai quali sia attribuito l'effettivo esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5, compete un'apposita indennità determinata in sede di accordo nazionale secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. L'indennità di cui al comma 2, calcolata tra un minimo del 20 per cento e un massimo del 40 per cento dello stipendio di base, è pensionabile e viene rapportata alla complessità delle attività di polizia municipale svolte per classi di corpi o di servizi, nonché a particolari condizioni di lavoro nelle quali viene svolto il servizio. Il finanziamento della indennità viene autorizzato triennialmente con la legge finanziaria, contestualmente a quello dell'onere per l'indennità di istituto delle forze di Polizia dello Stato, e viene imputato ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno ».

#### ART. 5.

1. I veicoli in dotazione alla polizia municipale sono esenti da tassa di circolazione e da tasse straordinarie. All'atto

dell'emissione delle carte di circolazione i veicoli che gli enti locali intendono destinare alla polizia municipale sono definiti « veicoli ad uso speciale di servizi di polizia ed emergenza ». Per la guida di tali veicoli, gli ispettorati della motorizzazione civile competenti per territorio rilasciano speciale autorizzazione agli appartenenti alla polizia municipale che siano già titolari di patenti di guida e che prestino effettivo servizio motorizzato. Tali patenti speciali sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta.